

STATUTO

SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE NUOVE SOLIDARIETA' ONLUS

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: MESSINA ME STRADA STATALE
114 KM 5,4 S.N.C.

Numero REA: ME - 120546

Codice fiscale: 01410420838

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Procedure in corso: STATO DI INSOLVENZA
LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 12-05-2004 - Statuto completo	2
--	---

"SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE NUOVE SOLIDARIETA' ONLUS"

STATUTO

TITOLO I

DENOMINAZIONE-SEDE-DURATA

ART.1

E' costituita con sede in Messina, la Società Cooperativa Sociale denominata:

" SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE NUOVE SOLIDARIETA' ONLUS", alla cooperativa per quanto non previsto dal titolo VI del codice civile, e dalle leggi speciali sulla cooperazione e dalla legge 381/1991, si applicano in quanto compatibili, le norme sulle società per azioni.

La sede può essere trasferita in qualsiasi indirizzo del Comune di Messina, con semplice decisione dell'organo amministrativo, che è abilitato alle dichiarazioni conseguenti all'Ufficio del Registro delle Imprese; spetta invece all'assemblea dei soci decidere il trasferimento della sede in altro comune

L'organo amministrativo potrà istituire o sopprimere sedi secondarie, filiali, succursali, agenzie e uffici di rappresentanza sia in Italia che all'estero.

Presso la sede sociale si intenda eletto il domicilio di ogni suo socio.

ART. 2

La Cooperativa ha durata di anni 50 a decorrere dalla sua legale costituzione e potrà essere prorogata su delibera dell'assemblea dei soci. In difetto sarà prorogata a tempo indeterminato, fatto salvo in tal caso il diritto di recesso dei soci da esercitarsi ai sensi dell'art.10 dello statuto.

La società verrà sciolta anticipatamente per il verificarsi di una delle cause indicate ai nn. 1), 2), 3), 5), 6) E 7) dell'art. 2484 del c.c. nonchè per la perdita del capitale sociale.

TITOLO II

SCOPO OGGETTO

ART. 3

La Cooperativa ha lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi. Lo scopo che i "soci cooperatori" della Cooperativa intendono perseguire è quello di ottenere, tramite la gestione in forma associata, continuità di occupazione lavorativa e le migliori condizioni economiche, sociali e professionali.

Fin d'ora si precisa, con riferimento ai rapporti mutualistici che la società è e sarà obbligata al rispetto del principio della parità di trattamento, demandandosi all'organo amministrativo, la facoltà, nei limiti della compatibilità con eventuali regolamenti da predisporre ed approvarsi dall'assemblea straordinaria dei soci, di instaurare ed eseguire

ALLEGATO "B"

N.7.197 del REPERTORIO

N.1.894 della RACCOLTA

rapporti con i soci a condizioni tra loro diverse, valutata la diversa condizione dei soci, le esigenze della cooperativa e quelle di tutti gli altri soci.

E' espressamente prevista la facoltà per la società di svolgere la propria attività anche con i terzi, le condizioni dei rapporti con i quali verranno stabilite dall'organo amministrativo, valutate le esigenze dell'impresa cooperativa.

Conseguentemente, la tutela dei soci lavoratori viene esercitata dalla cooperativa e dalle Associazioni di rappresentanza, nell'ambito delle leggi in materia, degli statuti sociali e dei regolamenti interni. La Cooperativa deve essere retta e disciplinata dai principi della mutualità, senza fini di speculazione privata.

La Cooperativa si propone altresì di partecipare al rafforzamento del Movimento Cooperativo unitario italiano. Per ciò stesso la Cooperativa aderisce alle Associazioni nazionali di categoria ed ai loro organismi periferici provinciali o regionali nella cui giurisdizione ha la propria sede sociale.

Su deliberazione del consiglio di Amministrazione potrà aderire alle Associazioni Nazionali di categoria ed alle relative Associazioni Regionali, nonché ad altri organismi economici o sindacali che si propongono iniziative di attività mutualistiche, cooperativistiche, di lavoro o di servizio.

ART. 4

La Società ha per oggetto la realizzazione delle seguenti attività:

a) istituzione, promozione, organizzazione in proprio e non, di servizi socio - sanitari residenziali, domiciliari e semi - residenziali (comunità - alloggio, comunità terapeutiche assistite o protette, case - famiglia, centri residenziali e semi - residenziali, case albergo, centri diurni, consultori, ambulatori, servizi di diagnosi e cura) per handicappati fisici e/o psichici, anziani, tossicodipendenti, minori in difficoltà, (con pendenze a carico, civili ed amministrative), coppie, donne in gravidanza, bambini, adolescenti, adulti, detenuti nella fase post-detentiva e famiglie di detenuti;

b) creazione di ambulatori di medicina specialistica per la prevenzione, la diagnosi, la cura e la riabilitazione;

c) organizzazione e gestione di servizi, di équipe socio-medico-psicopedagogica e di medicina scolastica da articolare nel seguente modo:

- favorire l'integrazione scolastica dei minori portatori di handicap;
- realizzare la prevenzione ed il recupero del disadattamento scolastico, del disagio minorile e dell'abbandono scolastico;
- favorire la socializzazione di individui portatori di handicap o soggetti socialmente disadattati in età pre e post scolare;
- assistenza igienico sanitaria in orario scolastico;
- attività di sostegno didattico in orario post scolastico;

- realizzare forme di aiuto post preventivo che tengono conto delle esigenze globali delle persone, delle famiglie e delle comunità in difficoltà;
- assistenza a sostegno dei bambini portatori o no di handicap in età pre scolare da zero a tre anni;
- attività ricreative volte alla integrazione e alla formazione professionale di soggetti in difficoltà;
- d) organizzazione e gestione di un servizio di assistenza psichiatrica;
- e) istituire e/o gestire asili nido, scuole materne, attività parascolastiche, nonché servizi ausiliari di collocamento, prestare assistenza ed orientamento ai bambini garantendone la cura, la salvaguardia, tenendo sempre presente gli aspetti educativi e pedagogici;
- f) assistenza e cura specialistica, riabilitativa, sociale, domiciliare e/o presso ospedali, case di cura, case di riposo per anziani, minori, handicappati fisici e/o psichici, tossicodipendenti, etc., nonché in tutti gli spazi integrati nei vari settori (scuole, trasporti, tempo libero, soggiorni, vacanze integrate, animazione culturale);
- g) prestazioni di servizi di trasporto e di servizio mensa;
- h) intervento a favore delle famiglie bisognose, delle famiglie dei detenuti, delle vittime del delitto, del detenuto nella fase post penitenziaria;
- i) assistenza per l'inserimento nel mondo del lavoro degli handicappati fisici e/o psichici, tossicodipendenti, detenuti nella fase post penitenziaria;
- l) istituzione e gestione di consultorio familiare;
- m) istituzione, gestione e realizzazione di corsi di orientamento scolastico e professionale di qualificazione, nonché corsi di formazione e aggiornamento di personale educativo, sanitario e non;
- n) studi e ricerche nel settore dei servizi sociali e sanitari, con la realizzazione di censimenti in proprio e per conto terzi e la realizzazione di archivi manuali o computerizzati da utilizzare per la programmazione dei servizi;
- o) promozione, organizzazione e gestione di seminari di studi, convegni, scambi di esperienze anche a livello internazionale nel settore dei servizi sociali e sanitari;
- p) attività varie volte alla prevenzione ed al superamento di ogni forma di emarginazione utilizzando la occupazione di tempo libero delle quali possono usufruire anche persone con problemi psicofisici;
- q) gestione di uffici e servizi sociali e di segretariato sociale di consulenza;
- r) editoria e stampa sulle attività relative ai citati punti in oggetto.

Per la realizzazione dei suddetti scopi la cooperativa si prefigge la stipula di convenzioni o la partecipazione ad appalti, gare, trattative private, di Enti Locali (Comuni, Co-

munità montane, Provincie, Regioni, Unità Sanitarie Locali, etc.) o con altri Enti Pubblici morali e privati.

La Cooperativa potrà svolgere inoltre qualunque altra attività connessa ed affine a quelle sopra elencate, nonché acquistare o prendere in affitto impianti e attrezzature, macchinari, terreni e costruire fabbricati, per l'espletamento dell'attività sociale, compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, industriale e finanziaria necessarie ed utili per la realizzazione degli scopi sociali e comunque sia indirettamente che direttamente attinenti ai medesimi, nonché tra l'altro la sola indicazione esemplificativa:

- a) assumere interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in imprese, specie se svolgono attività analoghe e comunque accessorie all'attività sociale;
- b) costituire ed essere socia di società per azioni ed a responsabilità limitata, anche cooperativa, ai fini del conseguimento degli scopi sociali della cooperativa;
- c) concedere avalli cambiari, fideiussori ed ogni e qualsiasi altra garanzia sotto qualsivoglia forma per facilitare l'ottenimento del credito ai soci, agli enti cui la Cooperativa aderisce, nonché a favore di altre cooperative;
- d) dare adesione e partecipazione ad enti ed organismi economici, consortili e fideiussori diretti a consolidare e sviluppare il Movimento cooperativo ed agevolare gli scambi, gli approvvigionamenti ed il credito;
- e) la Cooperativa si propone di stimolare lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci istituendo una sezione di attività, disciplinata da apposito regolamento, per la raccolta di prestiti, limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale. E' pertanto tassativamente vietata la raccolta del risparmio fra il pubblico sotto ogni forma;
- f) la Cooperativa si propone di costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale;
- g) la Cooperativa si propone, altresì, l'adozione di procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale.

TITOLO III

SOCI

ART. 5

Il numero dei soci è illimitato e variabile, ma non può essere inferiore al minimo previsto dalla legge

Se successivamente alla costituzione il numero dei soci diviene inferiore a quello stabilito dalla legge, esso deve essere integrato nel termine massimo di un anno, trascorso il quale la società si scioglie e deve essere posta in liquidazione

Ogni socio è scritto in un'apposita sezione del libro soci

in base alla categoria di appartenenza.

Sono denominati "Soci cooperatori" i titolari di quote di capitale sociale che offrono la propria attività lavorativa all'interno dell'impresa cooperativa, si avvalgono delle prestazioni istituzionali di questa e partecipano alla gestione mutualistica. Il numero dei "soci cooperatori" è illimitato, ma non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge. Possono essere "soci cooperatori" tutte le persone fisiche aventi la capacità di agire, ed in particolare coloro che abbiano maturato una capacità professionale nei settori di cui all'oggetto della Cooperativa e che possano collaborare al raggiungimento dei fini sociali.

Possono essere, altresì, ammessi come "soci cooperatori" anche elementi tecnici ed amministrativi nel numero strettamente necessario al buon funzionamento della società.

In nessun caso possono essere "soci cooperatori" coloro che esercitano in proprio, o vi abbiano interessenze dirette, imprese identiche ed affini a quella esercitata dalla Cooperativa ed in concorrenza con quest'ultima, salvo diverse deliberazioni dell'organo amministrativo.

Oltre ai soci cooperatori, possono essere ammessi "soci sovventori", sia persone fisiche che giuridiche.

Possono essere altresì ammessi "soci volontari" che prestino la loro attività gratuitamente, ai sensi della legge n. 381/91 art. 2.

I soci volontari non potranno superare la metà del numero complessivo dei soci.

Possono essere ammesse come soci della cooperativa, ai sensi dell'art. 11 della L. 381/91 persone giuridiche pubbliche o private nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attività delle cooperative sociali.

ART. 6

Chi intende essere ammesso come "socio cooperatore" dovrà presentare al Consiglio di Amministrazione domanda scritta che dovrà contenere:

- a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, luogo e data di nascita, codice fiscale;
- b) l'indicazione della sua effettiva attività di lavoro;
- c) della eventuale capacità professionale maturata nei settori di cui all'oggetto sociale, delle specifiche competenze possedute
- d) l'ammontare della quota che si propone di sottoscrivere che non dovrà essere inferiore, né superiore al limite minimo e massimo fissato dalla legge;
- e) la dichiarazione di attenersi al presente statuto ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sindacali.

Chi intende essere ammesso come socio volontario dovrà presentare al Consiglio di Amministrazione domanda scritta che dovrà contenere oltre a quanto indicato nei punti a), d) e e) del presente articolo, anche la volontà di prestare la pro-

pria attività a favore della cooperativa gratuitamente.

Il Consiglio di Amministrazione, accertata l'esistenza dei requisiti di cui all'art. 5 e la inesistenza delle cause di incompatibilità in detto articolo indicate, delibera sulla domanda.

La delibera di ammissione diventerà operativa e sarà annotata nel libro soci operatori dopo che da parte del nuovo ammesso sia stato effettuato il versamento, di cui all'art. 7. I "soci volontari" sono iscritti in una apposita sezione del libro soci.

Trascorso un mese dalla data della comunicazione di ammissione senza che sia stato effettuato il versamento suddetto, la delibera diventerà inefficace.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'organo amministrativo, la delibera di rigetto deve essere motivata e comunicata entro sessanta giorni agli interessati.

In questo caso l'aspirante socio può entro sessanta giorni dalla comunicazione del diniego chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua prossima convocazione

L'organo amministrativo nella relazione di bilancio illustra le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

ART.7

Il capitale sociale dei soci operatori e dei soci volontari è costituito da quote che sono sempre nominative e non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli né essere cedute senza l'autorizzazione del Consiglio di Amministrazione.

In considerazione di ciò, trascorsi due anni dal suo ingresso nella società il socio potrà recedere in ogni momento dalla cooperativa con preavviso di almeno tre mesi

Il creditore particolare del socio operatore o volontario, finché dura la società, non può agire esecutivamente sulla quota del medesimo

Le quote sottoscritte potranno essere versate a rate e precisamente:

- a) almeno il dieci per cento (10%) all'atto della sottoscrizione;
- b) il restante nei termini da stabilirsi dal Consiglio di Amministrazione.

I "soci operatori" sono obbligati:

- 1) al versamento della quota sottoscritta con le modalità e nei termini sopra previsti;
- 2) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;

ART.8

E' fatto divieto ai "soci operatori" di iscriversi contemporaneamente ad altre cooperative che perseguano identici scopi sociali ed esplicino una attività concorrente, nonché,

senza espresso assenso del Consiglio di Amministrazione, di prestare lavoro subordinato a favore di terzi esercenti imprese aventi oggetto uguale o analogo a quello della Cooperativa.

RECESSO - DECADENZA - ESCLUSIONE

ART. 9

La qualità di "socio cooperatore" e "socio volontario" si perde per recesso, decadenza, esclusione o per causa di morte.

ART. 10

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il "socio cooperatore":

- a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali

Tale diritto compete, inoltre, ai soci che non hanno concorso alle deliberazioni riguardanti:

- la modifica della clausola dell'oggetto sociale, quando consente un cambiamento significativo dell'attività della società;
- la trasformazione della società;
- il trasferimento della sede sociale all'estero;
- la revoca dello stato di liquidazione;
- le modificazioni dello statuto concernenti i diritti di voto o di partecipazione.

Hanno, infine, diritto di recedere i soci che non hanno concorso all'approvazione delle deliberazioni riguardanti la proroga del termine.

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla società. Gli amministratori devono esaminarla entro sessanta giorni dalla ricezione. Se non sussistono i presupposti del recesso, gli amministratori devono darne immediata comunicazione al socio, che entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione innanzi il tribunale.

Salvo diversa e motivata decisione del consiglio di amministrazione, la comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda comporta la risoluzione immediata anche dell'ulteriore rapporto di lavoro instaurato dal socio della cooperativa

ART.11

La decadenza è pronunciata dal Consiglio di Amministrazione nei confronti dei "soci cooperatori" interdetti o inhabilitati, nei confronti di quelli che vengano a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dal precedente art. 5, di quelli in possesso di requisiti di legge per avere diritto alla pensione di vecchiaia, oppure nel caso di sopravvenuta inhabilità di partecipare ai lavori dell'impresa sociale.

Quando ricorrano particolari esigenze interne della cooperativa, l'assemblea ordinaria ha facoltà di escludere dalla de-

cadenza i "soci cooperatori" che abbiano raggiunto il limite di età pensionabile o che si trovino in condizioni di sopravvenuta inabilità, fissando il limite massimo della eccezionale prosecuzione del rapporto sociale.

La decadenza diventa operativa negli stessi termini previsti per l'esclusione.

ART. 12

L'esclusione del socio può aver luogo:

1. per gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dalla legge, dal contratto sociale, dal regolamento o dal rapporto mutualistico;
2. per mancanza o perdita dei requisiti previsti per la partecipazione alla società;
3. nel caso indicato all'articolo 2531 del codice civile;
4. nei casi previsti dall'articolo 2286 del codice civile;
5. nei casi previsti dall'articolo 2288, primo comma, del codice civile;
6. in conseguenza di un provvedimento di licenziamento per motivi disciplinari, per giusta causa o giustificato motivo soggettivo;
7. nel caso in cui l'ulteriore rapporto di lavoro non subordinato sia stato risolto dalla cooperativa per inadempimento.

L'esclusione deve essere deliberata dagli amministratori.

Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al tribunale, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione.

Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

L'esclusione sarà deliberata inoltre dal Consiglio di Amministrazione nei confronti del "socio cooperatore":

- a) che non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, dei regolamenti sociali, delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali, con inadempimenti che non consentano la prosecuzione, nemmeno temporanea, del rapporto o che ricadono nell'ipotesi di cui al successivo punto e);
- b) che, senza giustificato motivo, si renda moroso nel versamento delle quote sociali sottoscritte o nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la cooperativa;
- c) che venga a trovarsi in una di delle situazioni di incompatibilità previste dall'art. 8;
- d) che svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza o contraria agli interessi sociali;
- e) che nell'esecuzione del proprio lavoro commetta atti valutabili quale notevole inadempimento, come delimitato dall'articolo 1455 c.c.;
- f) che venga condannato con sentenza penale irrevocabile per reati la cui gravità renda improseguibile il rapporto sociale;
- g) che in qualunque modo arrechi danni gravi, anche morali,

alla cooperativa.

Nei confronti dei "soci volontari" l'esclusione sarà deliberata per i punti a), b), e), f), e g).

L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei soci cooperatori, da farsi a cura degli amministratori.

ART. 13

I "soci cooperatori" e i "soci volontari" receduti, decaduti od esclusi, hanno soltanto il diritto al rimborso delle quote di capitale da essi effettivamente versate, aumentate delle rivalutazioni eventualmente compiute a norma del successivo art. 19 del presente statuto, o eventualmente ridotte in proporzione alle perdite imputabili al capitale. La liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al "socio cooperatore" e al "socio volontario", diventa operativo, e, comunque in misura mai superiore all'importo come sopra determinato.

Il pagamento deve essere effettuato entro 6 (sei) mesi dall'approvazione del bilancio stesso.

ART. 14

In caso di morte del "socio cooperatore" e del "socio volontario", il diritto degli eredi al rimborso della quota da lui effettivamente versata matura nella misura e con le modalità previste nel precedente articolo.

ART. 15

I "soci cooperatori" e i "soci volontari" receduti, decaduti od esclusi e gli eredi del "socio cooperatore" e del "socio volontario" deceduto, dovranno richiedere il rimborso della quota loro spettante entro i 5 (cinque) anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.

Gli eredi del "socio cooperatore" e del "socio volontario" deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione della quota, atto notorio dal quale risulti che sono gli aventi diritto e la nomina di un unico delegato alla riscossione.

Le quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto saranno devolute, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, alla riserva legale.

SOCI SOVVENTORI

ART. 16

Possono essere ammessi alla Cooperativa soci, denominati "soci sovventori", che investono capitali nell'impresa e che non si avvalgono delle prestazioni istituzionali di questa.

Possono essere "soci sovventori" sia le persone fisiche che quelle giuridiche.

I conferimenti effettuati dai "soci sovventori", rappresentati da azioni nominative trasferibili, vanno a formare il capitale sociale dei soci sovventori destinato allo sviluppo tecnologico o alla ristrutturazione o al potenziamento azien-

dale di cui al precedente art. 4.

L'ammissione del socio sovventore è deliberata dal Consiglio di Amministrazione.

A ciascun "socio sovventore" non potranno essere attribuiti più di cinque voti, qualunque sia l'ammontare del conferimento effettuato.

Il numero complessivo dei voti attribuiti ai "soci sovventori" deve essere tale da non superare un terzo del totale dei voti complessivamente spettanti alla base sociale inteso come somma dei voti spettanti ai "soci cooperatori" e ai "soci sovventori".

L'esercizio del diritto di voto del "socio sovventore" spetta a colui che, alla data dell'assemblea, risulta iscritto nell'apposito libro da almeno 10 (dieci) giorni.

Al recedente spetta il rimborso capitale conferito al valore nominale, eventualmente rivalutato a norma dell'art. 19 di questo statuto.

Il tasso di remunerazione dei conferimenti dei "soci sovventori" potrà essere maggiorato, rispetto a quello dei "soci cooperatori", nella misura massima consentita dalla legge.

I "soci sovventori" persone fisiche e i rappresentanti dei "soci sovventori" persone giuridiche possono essere nominati amministratori. La maggioranza degli amministratori deve comunque essere costituita da "soci cooperatori".

La trasferibilità delle azioni nominative dei "soci sovventori" è subordinata al gradimento del Consiglio di Amministrazione.

Il rapporto con i "soci sovventori" sarà disciplinato, in conformità alla normativa vigente in materia, da apposito regolamento approvato dall'assemblea ordinaria dei soci.

I "soci sovventori" sono obbligati:

- 1) al versamento delle azioni sottoscritte con le modalità e nei termini previsti dal regolamento interno;
- 2) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali, limitatamente alle disposizioni ad essi applicabili.

POSSESSORI DI AZIONI DI PARTECIPAZIONE COOPERATIVA

ART. 17

La cooperativa, ricorrendone le condizioni e secondo le disposizioni vigenti, può emettere "azioni di partecipazione cooperativa", anche al portatore se interamente liberate, prive del diritto di voto e privilegiate nella ripartizione degli utili.

Le "azioni di partecipazione cooperativa" possono essere ammesse, a norma di legge, per un ammontare non superiore al valore contabile delle riserve indivisibili o del patrimonio netto, risultanti dall'ultimo bilancio certificato e depositato presso il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale.

Le "azioni di partecipazione cooperativa" devono essere of-

ferite in opzione, in misura non inferiore alla metà, ai soci e ai lavoratori dipendenti della Cooperativa, i quali possono sottoscrivere anche superando i limiti fissati dalla legge per "i soci operatori".

All'atto dello scioglimento della società cooperativa le "azioni di partecipazione cooperativa" hanno diritto di prelazione nel rimborso del capitale, sulle altre azioni o quote, per l'intero valore nominale.

La riduzione del capitale sociale in conseguenza di perdite non comporta riduzione del valore nominale delle "azioni di partecipazione cooperativa", se non per la parte della perdita che eccede il valore nominale complessivo delle altre azioni o quote.

La regolamentazione delle "azioni di partecipazione cooperativa" sarà disciplinata, in conformità alla normativa vigente in materia, da apposito regolamento approvato dall'assemblea ordinaria dei soci.

I possessori di azioni di partecipazione cooperativa sono obbligati:

- 1) al versamento delle azioni sottoscritte con le modalità e nei termini previsti dal regolamento interno;
- 2) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali, limitatamente alle disposizioni ad essi applicabili.

TITOLO IV PATRIMONIO SOCIALE ART. 18

Il patrimonio della Cooperativa è costituito:

- a) dal capitale sociale dei "soci operatori" e dei "soci volontari", che è variabile e formato da un numero illimitato di quote, ciascuna di valore nominale di Euro 52,00 (cinquantadue virgola zero zero)
- b) dal capitale sociale dei "soci sovventori" di cui al precedente art. 16, rappresentato da azioni nominative ciascuna del valore nominale di Euro 52,00 (cinquantadue virgola zero zero), destinato allo sviluppo tecnologico o alla ristrutturazione o al potenziamento aziendale di cui all'art. 4 del presente statuto;
- c) dal capitale costituito dall'ammontare delle "azioni di partecipazione cooperativa" ciascuna del valore nominale di Euro 52,00 (cinquantadue virgola zero zero);
- d) dalla riserva legale formata con le quote degli avanzi di gestione di cui all'art. 19 con le quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti, deceduti od esclusi ed agli eredi dei soci deceduti;
- e) dalla riserva straordinaria;
- f) da ogni altra riserva costituita e/o prevista per legge;
- g) dalle riserve indivisibili L. 904/77 art. 12.

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio e conseguentemente i soci nei limiti delle

quote e/o azioni sottoscritte, ed eventualmente rivalutate.
Le riserve sono indivisibili e non possono essere ripartite fra i soci né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento.

ESERCIZIO SOCIALE

ART. 19

L'esercizio sociale va dall'1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio di Amministrazione provvede alla redazione del bilancio, previo inventario, da compilarsi entrambi con criteri di oculata prudenza.

Il bilancio deve essere accompagnato da una relazione nella quale, in particolare, sono indicati i criteri seguiti dal Consiglio di Amministrazione nella gestione sociale per il conseguimento degli scopi statuari, in conformità con il carattere cooperativo della società.

Il bilancio deve essere presentato all'assemblea dei soci per l'approvazione entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero, entro 180 (centottanta) giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato ovvero lo richiedano particolari esigenze sociali connesse alla struttura ed all'oggetto della società segnalate dagli amministratori secondo quanto previsto dalla vigente normativa.

L'assemblea che approva il bilancio, delibera sulla distribuzione dei residui attivi annuali destinandoli:

- 1) una quota non inferiore al trenta per cento (30 %) al fondo di riserva legale;
- 2) una quota pari al tre per cento (3 %) ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione;
- 3) un'eventuale quota da distribuire ai soci operatori e sovventori e ai possessori di azioni di partecipazione cooperativa, quale dividendo, in misura non superiore a quanto consentito dalle leggi in materia per la sussistenza dei requisiti mutualistici ai fini fiscali, ragguagliato al capitale effettivamente versato ed eventualmente rivalutato;
- 4) un'eventuale quota ad aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato, nei limiti consentiti dalla legge in materia per il mantenimento dei requisiti mutualistici ai fini fiscali;
- 5) un'eventuale quota destinata ai soci lavoratori a titolo di integrazione salariale secondo le modalità stabilite dal Consiglio di Amministrazione o da apposito regolamento, nei limiti stabiliti dalle leggi vigenti;
- 6) quanto residua al fondo di riserva straordinaria. Ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge per il mantenimento dei requisiti mutualistici ai fini fiscali, l'assemblea ha sempre la facoltà di deliberare che l'utile netto residuo sia devoluto ai fondi di riserva indivisibili.

E' comunque fatto divieto alla cooperativa di:

- di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
- di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
- di distribuire le riserve fra i soci cooperatori.

L'assemblea, su proposta dell'organo amministrativo, potrà, ove consentito dalle leggi speciali in materia di cooperative sociali deliberare anche l'erogazione di ristori, in misura non superiore al 30% dei trattamenti economici complessivi spettanti ai soci lavoratori ordinari e svantaggiati.

I ristori dovranno essere ripartiti in proporzione ai compensi erogati a ciascun socio. A tal fine l'importo complessivo da distribuire a titolo di ristoro è rapportato ai compensi erogati ai soci, la percentuale risultante applicata alla retribuzione di ciascun socio determina il ristoro individuale. L'erogazione potrà avvenire, in base alle decisioni dell'assemblea, mediante:

- integrazioni dei compensi
- aumento gratuito del capitale sociale
- distribuzione gratuita di strumenti finanziari.

ART. 20

Il capitale sociale della cooperativa non è determinato in un ammontare prestabilito ed è formato da un numero illimitato di quote del valore nominale ciascuna non inferiore a euro 52,00 e non superiore ai limiti consentiti dalle leggi.

L'ammissione di nuovi soci non importa modificazione dell'atto costitutivo.

La società può anche deliberare aumenti di capitale a pagamento nelle forme previste dagli articoli 2438 e seguenti del codice civile.

In questo caso, l'esclusione o la limitazione del diritto di opzione può essere autorizzata dall'assemblea su proposta motivata degli amministratori.

Oltre al denaro, i soci possono conferire anche beni in natura e crediti. Non possono formare oggetto di conferimento le prestazioni di opera o di servizi.

Per i conferimenti di beni in natura o di crediti si applica quanto disposto dal quarto comma dell'articolo 2464 del codice civile.

TITOLO V ORGANI SOCIALI

ART. 21

Sono organi della società:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) il Collegio dei Sindaci e l'organo di revisione contabile;
- d) l'assemblea speciale dei possessori di azioni di partecipazione cooperativa.

ASSEMBLEE

ART. 22

Le assemblee ordinarie e straordinarie sono tenute, di regola, presso la sede sociale, salva diversa deliberazione dell'organo amministrativo e purchè in Messina.

L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno, per l'approvazione del bilancio, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale o entro centotanta giorni qualora venga redatto bilancio consolidato ovvero lo richiedano particolari esigenze sociali connesse alla struttura ed all'oggetto della società segnalate dagli amministratori secondo quanto previsto dalla vigente normativa.

L'assemblea straordinaria viene convocata ogni qualvolta l'organo amministrativo lo ritenga opportuno.

L'assemblea ordinaria:

- approva il bilancio;
- nomina e revoca gli amministratori; nomina i sindaci e il presidente del collegio sindacale e, quando previsto, il soggetto al quale è demandato il controllo contabile;
- determina il compenso degli amministratori e dei sindaci;
- delibera sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge alla competenza dell'assemblea, nonchè sulle autorizzazioni eventualmente richieste dallo statuto per il compimento di atti degli amministratori;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari.

Le deliberazioni concernenti la fusione nei casi previsti dagli articoli 2505 e 2505-bis del codice civile, l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie, gli adeguamenti dello statuto a disposizioni normative, e l'indicazione di quale tra gli amministratori ha la rappresentanza della società, sono di competenza dell'organo cui è affidata l'amministrazione della società.

L'assemblea straordinaria delibera sulle modificazioni dello statuto, sulla nomina, sulla sostituzione e sui poteri dei liquidatori e su ogni altra materia espressamente attribuita dalla legge alla sua competenza.

ART. 23

- L'assemblea viene convocata dal presidente del consiglio di amministrazione ovvero da uno degli amministratori con avviso spedito almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza, con lettera raccomandata, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, fatto pervenire ai soci al domicilio risultante dal libro dei soci (nel caso di convocazione a mezzo telefax, posta elettronica o altri mezzi similari, l'avviso deve essere spedito al numero di telefax, all'indirizzo di posta elettronica o allo specifico recapito che siano stati espressamente comunicati dal socio e che risultino espressamente dal libro

soci). Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

Nell'avviso di convocazione dell'assemblea può essere fissato anche il giorno per la seconda convocazione che però non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima. Se il giorno per la seconda convocazione non è indicato nell'avviso, l'assemblea deve essere riconvocata entro trenta giorni dalla data della prima.

In mancanza delle formalità indicate nei punti precedenti, l'assemblea si reputa regolarmente costituita, quando è rappresentato l'intero capitale sociale e partecipa all'assemblea la maggioranza dei componenti degli organi amministrativi e di controllo. Tuttavia in tale ipotesi ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Nell'ipotesi di cui al comma precedente, dovrà essere data tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte ai componenti degli organi amministrativi e di controllo non presenti.

Gli amministratori devono convocare senza ritardo l'assemblea, quando ne è fatta domanda da tanti soci che rappresentino almeno il decimo dei voti spettanti alla totalità dei soci, e nella domanda sono indicati gli argomenti da trattare. La convocazione su richiesta di soci non è ammessa per argomenti sui quali l'assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.

ART. 24

- L'assemblea ordinaria, in prima convocazione, è regolarmente costituita con l'intervento di tanti soci che rappresentino almeno la metà dei voti spettanti alla totalità dei soci e delibera a maggioranza assoluta.

In seconda convocazione, l'assemblea ordinaria delibera sugli oggetti che avrebbero dovuto essere trattati nella prima, qualunque sia il numero dei soci partecipanti.

L'assemblea straordinaria, in prima convocazione, delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più della metà dei voti spettanti alla totalità dei soci.

In seconda convocazione, l'assemblea straordinaria, è regolarmente costituita con l'intervento di tanti soci che rappresentino più di un terzo dei voti spettanti alla totalità dei soci e delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno i due terzi dei voti spettanti ai soci presenti in assemblea.

Art. 25

Nelle assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei "soci cooperatori" e dei "soci volontari" da almeno novanta giorni e nel libro dei "soci sovventori" da almeno dieci giorni e che non siano in mora nei versa-

menti delle quote e/o azioni sottoscritte.

Ciascun "socio cooperatore" e "socio volontario" ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della quota sottoscritta.

Ciascun "socio sovventore" avrà diritto ad un numero di voti differenziato a seconda dell'ammontare del conferimento apportato, così come previsto dal regolamento approvato dall'assemblea ordinaria dei soci.

Il "socio sovventore" persona giuridica delegherà all'assemblea propri rappresentanti che dovranno produrre delega scritta dell'organo che li ha nominati.

I soci che per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'assemblea hanno la facoltà di farsi rappresentare soltanto da un altro socio appartenente alla medesima categoria di socio cooperatore, volontario o sovventore, che non sia amministratore o sindaco, ma che abbia diritto al voto, mediante delega scritta. Ciascun socio può rappresentare non più di dieci soci. Le deleghe debbono essere menzionate nel verbale dell'assemblea e conservate tra gli atti sociali. Le Associazioni Nazionali di categoria e le Organizzazioni cooperative provinciali e regionali cui la Cooperativa aderisce, potranno partecipare con propri rappresentanti ai lavori dell'Assemblea, senza diritto al voto.

I possessori di strumenti con diritto di voto in assemblea, hanno diritto ad un voto qualunque sia l'ammontare del loro apporto.

In ogni caso, i voti complessivamente spettanti ai possessori di strumenti finanziari non possono superare il terzo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti ovvero rappresentati in ciascuna assemblea generale.

Gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori non hanno diritto di voto.

ART. 26

- L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione ed in caso di sua assenza o impedimento dal Vice Presidente, o da persona eletta dalla maggioranza dei presenti all'assemblea stessa, che, con la stessa modalità, nomina un segretario, anche non socio, per la redazione del verbale e se del caso, due scrutatori scegliendoli preferibilmente fra i soci od i sindaci.

I verbali dell'assemblea straordinaria saranno redatti da un notaio, senza ritardo, nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli adempimenti obbligatori.

Le votazioni avranno luogo per alzata di mano o per acclamazione unanime a scelta del Presidente.

Le nomine alle cariche sociali, salvo che non avvengano per acclamazione unanime, avvengono a maggioranza relativa.

Art. 27

- Se sono stati emessi strumenti finanziari privi del diritto di voto l'assemblea speciale di ciascuna categoria delibera con le modalità e sulle materie indicate nell'art. 2541

del c.c.

AMMINISTRAZIONE

ART. 28

- Il Consiglio di Amministrazione si compone da numero tre a un numero sette consiglieri eletti dall'assemblea. Un numero di consiglieri inferiori alla metà del totale può essere scelto tra i soci sovventori persone fisiche, tra i soci volontari o tra i rappresentanti dei soci sovventori persone giuridiche.

All'atto della nomina l'assemblea ne determina la composizione entro i limiti suddetti.

L'amministrazione della società può essere affidata anche a soggetti non soci; in ogni caso, però la maggioranza degli amministratori deve essere scelta tra i soci cooperatori ovvero tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.

In ogni caso, ai possessori di strumenti finanziari non può essere attribuito il diritto di eleggere più di un terzo degli amministratori.

Spetta all'assemblea determinare i gettoni di presenza dovuti per la loro attività collegiale.

Spetta al Consiglio, sentito il parere del Collegio Sindacale, determinare il compenso dovuto a quelli dei soci membri che siano chiamati a svolgere specifici incarichi, a carattere continuativo, in favore della cooperativa.

Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente ed il vice-presidente; può delegare, determinandole nella deliberazione, parte delle proprie attribuzioni ad uno degli amministratori, oppure ad un Comitato esecutivo

Gli amministratori sono nominati per un periodo non superiore a tre esercizi, e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. Ciascun amministratore può essere rieletto soltanto due volte.

L'assemblea, anche nel corso del mandato, può variare il numero dei componenti il consiglio di amministrazione sempre entro il limite di cui sopra, provvedendo alle relative nomine. Gli amministratori così eletti scadono con quelli in carica.

Il consiglio, qualora non vi abbia provveduto l'assemblea, elegge fra i suoi membri il presidente e un vice presidente che sostituisce il presidente nei casi di assenza o impedimento.

Il consiglio di amministrazione, inoltre, può delegare proprie attribuzioni ad un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi componenti, o ad uno o più dei suoi componenti.

Il consiglio di amministrazione determina il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega; può sempre impartire direttive agli organi delegati e avocare a sé operazioni rientranti nella delega.

Non possono essere delegate le attribuzioni indicate dall'art. 2381, comma 4 e dall'art. 2544, comma 1 del codice civile.

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione della cooperativa. Spetta, fra l'altro, a titolo esemplificativo, al Consiglio di Amministrazione:

a) convocare l'assemblea ordinaria e straordinaria dei soci e l'assemblea speciale dei possessori di "azioni di partecipazione cooperativa";

b) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea dei soci;

c) redigere i bilanci consuntivi ed eventualmente i preventivi, nonché la propria relazione al bilancio consuntivo che deve indicare, tra l'altro, specificatamente i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento degli scopi statutari, in conformità con il carattere cooperativo della società;

d) compilare i regolamenti interni previsti dallo statuto;

e) stipulare tutti gli atti e contratti di ogni genere inerenti all'attività sociale. Fra gli altri: vendere, acquistare, permutare beni e diritti mobiliari ed immobiliari con le più ampie facoltà al riguardo ivi compresa quella di rinunciare alle ipoteche legali; compiere ogni e qualsiasi operazione presso istituti di credito di diritto pubblico e privato, aprire, utilizzare, estinguere conti correnti, anche allo scoperto e compiere qualsiasi operazione di banca, comprese l'apertura di sovvenzioni e mutui concedendo tutte le garanzie anche ipotecarie, cedere, accettare, emettere, girare, avallare, scontare, quietanzare crediti ed effetti bancari e cartolari in genere;

f) deliberare e concedere avalli cambiari, fidejussioni ed ogni e qualsiasi altra garanzia sotto qualsivoglia forma per facilitare l'ottenimento del credito agli enti cui la cooperativa aderisce, nonché a favore di altre cooperative;

g) conferire procure speciali, ferma la facoltà attribuita al Presidente del Consiglio di Amministrazione;

h) assumere o licenziare il personale della cooperativa nelle categorie degli operai, impiegati, quadri e dirigenti, fissandone le mansioni e la retribuzione; conferire specifiche deleghe ai dirigenti in materie che sono di specifica competenza del Consiglio di Amministrazione, definendone i limiti e i controlli;

i) deliberare circa l'ammissione, il recesso, la decadenza e l'esclusione dei soci;

l) compiere tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione, fatta eccezione soltanto di quelli che, per disposizioni della legge e del presente statuto, siano riservati all'assemblea generale;

m) deliberare l'istituzione di una sezione di attività per la raccolta di prestiti prevista dall'art. 4 del presente statuto.

to.

ART. 29

L'amministratore che rinuncia all'ufficio deve darne comunicazione scritta al consiglio d'amministrazione e al presidente del collegio sindacale. La rinuncia ha effetto immediato, se rimane in carica la maggioranza del consiglio di amministrazione, o, in caso contrario, dal momento in cui la maggioranza del consiglio si è ricostituita in seguito all'accettazione dei nuovi amministratori.

La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il consiglio di amministrazione è stato ricostituito.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione approvata dal collegio sindacale ove nominato, purchè la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall'assemblea. Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla prossima assemblea.

Se viene meno la maggioranza degli amministratori nominati dall'assemblea, quelli rimasti in carica devono convocare l'assemblea perchè provveda alla sostituzione dei mancanti; gli amministratori così nominati scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.

Se vengono a cessare tutti gli amministratori, l'assemblea per la nomina dell'intero consiglio deve essere convocata d'urgenza dal collegio sindacale, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.

ART. 30

Il consiglio si raduna nel luogo indicato nell'avviso di convocazione tutte le volte che lo giudichi necessario il presidente o in sua assenza o impedimento il vice presidente, o quando ne sia fatta richiesta scritta dalla maggioranza dei suoi componenti o dal collegio sindacale (ove nominato) con deliberazione assunta a maggioranza.

Di regola la convocazione è fatta almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione, con avviso spedito con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento. Nei casi di urgenza il termine può essere più breve.

Le riunioni del consiglio sono presiedute dal presidente e in sua assenza, dal vice presidente. In mancanza di quest'ultimo, saranno presiedute dal consigliere più anziano di età.

Per la validità delle deliberazioni del consiglio di amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica; la presenza alle riunioni del consiglio può avvenire anche mediante mezzi di telecomunicazione. Le deliberazioni del consiglio di amministrazione sono prese a maggioranza assoluta dei presenti, salvo diversa disposizione dello statuto.

Il voto non può essere dato per rappresentanza.

Le deliberazioni del consiglio di amministrazione risultano da processi verbali che, trascritti su apposito libro tenuto a norma di legge, vengono firmati dal presidente della seduta e dal segretario.

ART. 31

La rappresentanza legale della società di fronte a qualunque autorità giudiziaria o amministrativa e di fronte ai terzi, nonché la firma sociale, spetta al presidente. Il Presidente perciò è autorizzato a riscuotere, da pubbliche amministrazioni e da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze.

Egli ha anche facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria o amministrativa, ed in qualunque grado di giurisdizione.

Prevvia autorizzazione del Consiglio di Amministrazione, può delegare i propri poteri, in tutto o in parte, al Vice Presidente o a un membro del Consiglio, nonché con speciale procura, ad impiegati della società.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente tutte le di lui mansioni spettano al Vice Presidente

Salvo diversa disposizione della delibera di delega, la rappresentanza legale e la firma sociale spettano altresì all'amministratore delegato nell'ambito delle attribuzioni delegategli.

ORGANO DI CONTROLLO

ART. 32

Verificatisi i presupposti di legge previsti dall'art. 2477 del codice civile, la società è controllata da un collegio sindacale composto da tre sindaci effettivi e due supplenti nominati dall'assemblea, la quale ne determina il compenso e designa altresì il presidente. I sindaci restano in carica per tre esercizi, e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il collegio è stato ricostituito. I sindaci sono rieleggibili.

Almeno un membro effettivo ed uno supplente devono essere scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero della giustizia. I restanti membri, se non iscritti in tale registro, devono essere scelti fra gli iscritti negli albi professionali individuati con decreto del Ministro della giustizia, o fra i professori universitari di ruolo, in materie economiche o giuridiche.

Il collegio sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.

Esercita, inoltre, anche il controllo contabile qualora la

cooperativa non faccia ricorso al mercato del capitale di rischio e non sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato. In questo caso il collegio sindacale, in deroga a quanto previsto al punto precedente, è costituito da revisori contabili iscritti nel registro istituito presso il Ministero della giustizia

ART. 33

- Nel caso in cui la cooperativa non sia tenuta alla nomina del collegio sindacale ovvero faccia ricorso al mercato del capitale di rischio e sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato, il controllo contabile sulla società è esercitato da un revisore contabile o da una società di revisione iscritti nel registro istituito presso il Ministero della giustizia.

L'incarico del controllo contabile è conferito dall'assemblea, sentito il collegio sindacale ove nominato, la quale determina il corrispettivo spettante al revisore o alla società di revisione per l'intera durata dell'incarico.

L'incarico ha la durata di tre esercizi, con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico

ASSEMBLEA SPECIALE DEI POSSESSORI
DELLE
AZIONI DI PARTECIPAZIONE COOPERATIVA

ART. 34

L'assemblea speciale dei possessori di "azioni di partecipazione cooperativa", per la quale valgono, ove compatibili, le norme fissate per le assemblee ordinarie dei soci, viene convocata dal Consiglio di Amministrazione della cooperativa o dal rappresentante comune quando lo ritenga necessario o quando ne sia fatta richiesta da un terzo dei possessori. L'assemblea in particolare:

- delibera in materia di rappresentante comune, di pregiudizio dei diritti ed, in genere, circa gli interessi della categoria;
- delibera sulla costituzione di un eventuale proprio fondo per le spese necessarie alla tutela dei comuni interessi e sul relativo rendiconto;
- esprime annualmente un parere motivato sullo stato di attuazione dei programmi pluriennali di sviluppo e di ammodernamento.

Il rappresentante comune può esaminare i libri sociali e chiederne estratti; può inoltre assistere alle assemblee dei soci con facoltà impugnativa; deve provvedere all'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea speciale e tutelare gli interessi comuni dei possessori di azioni di partecipazione cooperativa nei rapporti con la società.

TITOLO VI
SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

ART. 35

La società si scioglie nei casi previsti dalla legge.
L'assemblea che dichiara lo scioglimento nominerà uno o più liquidatori preferibilmente tra i soci determinandone i poteri e i compensi.

ART. 36

In caso di cessazione della cooperativa, l'eventuale residuo attivo di liquidazione è destinato, nell'ordine:

- a) al rimborso delle azioni di partecipazione cooperativa;
- b) al rimborso dei conferimenti effettuati dai soci sovventori, eventualmente rivalutati;
- c) al rimborso delle quote di capitale sociale versate dai soci cooperatori eventualmente rivalutate;
- d) alla devoluzione al fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31 gennaio 1992 n. 59.

TITOLO VII

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 37

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, il Consiglio di Amministrazione potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dei soci riuniti in assemblea.

ART. 38

Le clausole mutualistiche, di cui agli art. 18, 19 e 36 sono inderogabili e devono essere di fatto osservate.

ART. 39

Per quanto non è previsto dal presente statuto valgono le norme del vigente Codice Civile e delle leggi speciali sulla cooperazione.

F.to: Romano Grazia - Giuseppina Bonanno Notaio.

E' copia conforme all'originale.

Patti, lì